

IT
E-001906/2023
Risposta di Virginijus Sinkevičius
a nome della Commissione europea
(15.9.2023)

Quesiti 1) e 3) La direttiva sulle discariche¹ stabilisce prescrizioni rigide per il collocamento in discarica al fine di proteggere l'ambiente e la salute umana. È solo soddisfacendo tali prescrizioni² che il progetto di discarica di Riceci potrà ricevere l'autorizzazione dall'autorità competente della provincia di Pesaro e Urbino. Ciò significa che prima di concedere l'autorizzazione occorre prendere in considerazione la distanza dalle aree agricole o urbane e dalle zone di protezione naturale. Nella valutazione si deve pertanto tenere conto dell'area geografica di produzione della Casciotta d'Urbino. Fatto salvo il ruolo della Commissione di custode dei trattati, spetta agli Stati membri la responsabilità principale di garantire il rispetto del diritto dell'UE³. In linea con il suo approccio strategico all'attuazione nelle azioni di esecuzione⁴, la Commissione attribuisce priorità alla lotta contro le violazioni che incidono maggiormente sugli interessi di cittadini e imprese, compresa l'inosservanza sistemica o strutturale.

Quesito 2) Il progetto rientra nell'ambito di applicazione dell'allegato II della direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale (VIA)⁵; in questo caso l'obbligo automatico di sottoporlo alla VIA non sussiste. Spetta alle autorità decidere se sottoporlo o meno a tale valutazione esaminando il caso o sulla base di soglie o criteri che tengano conto dei pertinenti criteri di selezione di cui all'allegato III della direttiva. Questi includono la localizzazione del progetto, ad esempio la possibilità che il progetto interessi zone classificate o protette dalla normativa nazionale e siti Natura 2000. Se si determina che il progetto avrà ripercussioni di rilievo sull'ambiente, deve essere effettuata una VIA.

¹ Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1), modificata dalla direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 100).

² Compresi l'allegato I e l'articolo 8 della direttiva sulle discariche.

³ Compresa la valutazione del possibile impatto che i progetti hanno sull'ambiente o sulle aree agricole, in relazione o meno a una denominazione d'origine protetta, e la verifica di singoli casi di potenziale violazione delle norme pertinenti.

⁴ Come indicato nella comunicazione "Diritto dell'Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione", C/2016/8600 del 19 gennaio 2017 (GU C 18 del 19.1.2017, pag. 10) e nella comunicazione "Applicare il diritto dell'UE per un'Europa dei risultati", COM(2022) 518 final del 13 ottobre 2022.

⁵ Allegato II, punto 11, lettera b), della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1), modificata dalla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 (GU L 124 del 25.4.2014, pag. 1).